



N.9
del 29-04-2016

Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

OGGETTO: Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'Anno 2016.-

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **19:10** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con apposito avviso, si è riunito, in Prima convocazione in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente/Assente
Sedda	Antonio	Sindaco	Presente
Demuru	Graziano	Consigliere	Presente
Corda	Giampaolo	Consigliere	Presente
Masala	Daniela	Consigliere	Presente
Serra	Elisa	Consigliere	Presente
Putzolu	Sabina	Consigliere	Presente
Fodde	Samuele	Consigliere	Presente
Lombardo	Mirko	Consigliere	Presente
Poddighe	Daniel	Consigliere	Presente
Licheri	Antonella Maria Maddalena	Consigliere	Presente
Poddighe	Fernando	Consigliere	Assente
Carta	Simone	Consigliere	Assente
Iamundo De Cumis	Walter Giovanni	Consigliere	Assente

- ▶ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
- ▶ Presiede il Sig. Antonio Sedda nella sua qualità di Sindaco.

La seduta è Pubblica.

- ▶ Il Presidente Sig. Antonio Sedda constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27/12/2013, n°147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)." che all'articolo 1, comma 639, ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti) ed apportato sostanziali modifiche alla normativa della componente IMU ;

DATO ATTO che l'Imposta Unica Comunale (IUC), comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge del 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"; smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla stessa Legge n°208/2015, art. 1 (comma 10 - commi compresi dal 13 al 28 - comma 49 - commi 53 e 54) al [D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011, n° 214](#) e alla suindicata Legge n°147/2013, la disciplina relativa all'Imposta Unica Comunale IUC per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, ovvero:

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. Oa) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (terreni agricoli) è applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016
;
- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).
- permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24/12/2012 n. 228;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge n°208/15, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000

;

VISTO il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 29/09/2014, modificato con propria deliberazione n°8, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;"

VISTI, in particolare:

- l'art. 151, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n°118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n°126 del 2014), relativo ai principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile, il quale al comma 1, stabilisce tra l'altro, che .. "gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. ... I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. ";
- l'art.162 - Principi del bilancio;
- l'art.172 - altri allegati al bilancio di previsione - il quale, al comma 1, lettera c), stabilisce che sono allegati del bilancio, tra gli altri documenti, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n°388/2000, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge n°488/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs n°360/1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n°296 (Legge finanziaria 2007) il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015 il quale ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione 2016/2018;
- il Decreto del Ministro dell'Interno dell' 01/03/2016 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione 2016/2018;

SENTITO l'intervento del Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione di conferma, per l'anno 2016, delle aliquote dello scorso anno;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria nella misura stabilita per l'anno 2015 e di seguito indicata:

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante " Riordino del sistema delle autonomie locali

SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati

- all'unanimità di voti con n°10 voti favorevoli su n°10 consiglieri presenti e votanti;
Su proposta del Sindaco-Presidente si procede a separata votazione per dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di dar corso alle conseguenti procedure e, palesemente per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:
- n°10 voti favorevoli, su n°10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di confermare, per quanto esposto nella parte narrativa che si intende qui interamente riportata, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016 :

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille

Di prendere atto, inoltre, delle modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 art.1 (comma 10 - commi compresi dal 13 al 28 - comma 49 - commi 53 e 54) al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU);

Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011, n. 214;

Di demandare, a tal fine e per i conseguenti adempimenti riguardanti la presente deliberazione, al Responsabile del Servizio Finanziario;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig. Antonio Sedda

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del sujesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Masala

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile del sujesteso atto.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Antonella Masala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno **04-05-2016** dove resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 04-05-2016
R.A. n. 260

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Nicolina Bonu
